

(N. 1999)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

e col Ministro della Pubblica Istruzione

(SEGNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1951

Estensione al personale del ruolo organico degli insegnanti civili delle Accademie e degli Istituti di istruzione superiore militari delle disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1003.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1003, attribuisce, con decorrenza dal 1° maggio 1948, ai professori di ruolo delle università e degli istituti di istruzione universitaria, in aggiunta allo stipendio, una indennità accademica, non computabile agli effetti della pensione, nella misura annua, rispettivamente, di lire 120.000 per i professori straordinari e di lire 180.000 per quelli ordinari.

Ragioni di equità consigliano di estendere, con la medesima decorrenza, la concessione di tale indennità ai professori delle Accademie militari e degli istituti di istruzione superiore militari. Detti professori, infatti, possono essere considerati di rango universitario, data la funzione di insegnamento di carattere superiore che essi sono chiamati ad assolvere.

È stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge con il quale, a decorrere dal 1° maggio

1948, le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1003, vengono estese ai professori delle Accademie militari e degli istituti di istruzione superiore militari.

Il provvedimento, tenuto conto dell'effetto retroattivo anzidetto, comporta, per il corrente esercizio finanziario, il seguente onere:

Marina	L. 10.225.000
Aeronautica	1.770.000

Per l'Esercito il provvedimento non comporta alcun onere finanziario, in quanto presso le Accademie militari e gli istituti d'istruzione superiore di detta Forza armata non prestano attualmente servizio professori civili di ruolo.

All'onere suddetto potrà essere fatto fronte con i normali stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1951-52.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1003, sono estese al personale civile dei ruoli organici degli insegnanti delle Accademie e degli Istituti di istruzione superiore militari, a decorrere dal 1° maggio 1948.

Art. 2.

Al maggior onere di complessive lire 11 milioni 945.000 derivante dalla applicazione della presente legge verrà fatto fronte nell'esercizio finanziario 1951-52 per lire 10.225.000 con i fondi già stanziati nel capitolo n. 68 e per lire 1.720.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 187 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.